

Il Municipio

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Comune di

B i a s c a



Biasca 27 febbraio 2008
Rif RM 26.2.08//204

ORDINANZA MUNICIPALE **concernente il controllo delle attività economiche**

Il Municipio, richiamato l'art. 192 LOC e ogni altra normativa applicabile in materia,

d e c i d e:

Art. 1 Definizione

Ai sensi della legislazione federale, sono considerate attività economiche:

- le ditte individuali;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita (e per azioni);
- le società anonime;
- le società a garanzia limitata;
- le società cooperative;
- le associazioni;
- le fondazioni;
- gli istituti di diritto pubblico;
- le succursali;

nonché ogni altra attività economica indipendente diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

Art. 2 Obbligo della notifica in caso d'insediamento o d'inizio attività

1. L'inizio o l'insediamento di qualsiasi attività economica deve essere notificato personalmente all'Ufficio controllo abitanti, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.
2. Ogni locatore deve notificare all'Ufficio controllo abitanti, con l'apposito formulario ottenibile presso lo stesso Ufficio, l'insediamento di un'attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o, in mancanza di contratto, dalla data effettiva dell'occupazione.
3. Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di un'attività economica sottostà al medesimo obbligo di notifica, entro 8 giorni.
4. La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.
5. Il Municipio provvede inoltre d'ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, gli interessati non hanno fatto la notifica personale.

Art. 3 Documenti da presentare

Secondo i casi, la notifica personale d'arrivo deve essere corredata, entro 10 giorni, dai seguenti dati:

- ragione sociale e natura giuridica;
- scopo;
- sede o recapito;
- numero d'identificazione dell'edificio, dell'abitazione o del locale occupato;
- cognome e nome del titolare, dei soci o dell'amministratore;
- data dell'inizio dell'attività economica.

Art. 4 Obbligo della notifica in caso di trasferimento, partenza o cessazione attività

1. Il trasferimento all'interno del Comune o in un altro Comune, nonché la cessazione dell'attività economica deve essere notificato all'Ufficio controllo abitanti, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall'amministratore o da un rappresentante.
2. Il locatore deve notificare all'Ufficio controllo abitanti, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell'attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni.
3. Tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di un'attività economica.
3. La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.

Art. 5 Accertamenti

1. Per eventuali accertamenti, l'Ufficio controllo abitanti si avvale della collaborazione degli agenti della Polizia comunale, i quali sono autorizzati a richiedere le informazioni e i documenti occorrenti a definire la situazione d'ogni attività economica presso la sede o il recapito di quest'ultima.
2. L'Ufficio controllo abitanti può inoltre chiedere alla Polizia comunale di accompagnare il titolare, un socio, l'amministratore o un rappresentante dell'attività economica presso gli uffici comunali nel caso in cui una prima convocazione ed un successivo sollecito non dovessero avere un seguito.

Art. 6 Informazioni

L'Ufficio controllo abitanti comunica all'Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche, i trasferimenti e le cessazioni.

Art. 7 Reclami e ricorsi

1. Contro le decisioni dell'Ufficio controllo abitanti è data facoltà di reclamo al Municipio.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Art. 8 Contravvenzioni

1. Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente ordinanza è passibile di una multa; in casi gravi è riservata l'azione penale.

2. Nel rispetto della procedura di contravvenzione di cui all'art. 145 LOC sono previste le seguenti ammende:
- | | |
|---|------------|
| - mancata notifica arrivo/partenza/trasferimento (attività economica) | fr. 60.00 |
| - mancata notifica arrivo/partenza (proprietario/amministrazione) | fr. 60.00 |
| - mancata presentazione, senza giustificazione, ad una convocazione UCA | fr. 100.00 |
| - mancata presentazione documentazione dopo il primo sollecito | fr. 100.00 |
- Gli importi sopra indicati possono essere cumulati.
3. I contravventori alle norme della legge cantonale saranno denunciati all'autorità cantonale competente.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2008.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 204 del 26 febbraio 2008.

Esposta all'albo comunale dal 27 febbraio al 13 marzo 2008.